

TRIBUNALE DI NAPOLI

così composto nella persona di
dott. Stanislao De Matteis - Presidente
dott. Nicola Graziano - Giudice
dott. Mario Fucito - Giudice rel.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione a decreto di rigetto di insinuazione al passivo, iscritta al *omissis* del Registro Generale Affari Contenzioso, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 21.06.2018,

TRA

SOCIETÀ DI LEASING

- *OPPONENTE* -

SOCIETÀ UTILIZZATRICE IN FALLIMENTO

- *OPPOSTO* -

avverso il decreto di esecutività dello stato passivo comunicato in data 19.12.2017

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

La ricorrente domanda l'ammissione allo stato passivo del fallimento resistente deducendo:

- in data 01.02.2011 era stipulato il contratto di *leasing* tra le parti con scadenza naturale alla data del 01.02.2016;
- l'inadempimento dei canoni era contestato per la prima volta in data 26.05.2014;
- alla data del fallimento, con contratto oramai cessato per scadenza naturale, residuava per canoni scaduti ed insoluti da pagare la somma di euro 135.481,10, oltre interessi di mora per euro 20.756,17
- che la documentazione contrattuale era utilizzata nel giudizio monitorio a cui seguiva opposizione non definita prima del fallimento;
- che in sede di ammissione al passivo il curatore, nel redigere il progetto, dava parere favorevole alla domanda dichiarando di non voler coltivare l'opposizione perché infondata;
- che il g.d. rigettava la domanda per applicabilità al caso di specie dell'art. 1526 c.c.;
- che la decisione del giudice sarebbe errata nella parte in cui non considerava che l'art. 1526 c.c. non poteva applicarsi là dove il contratto di finanziamento non era risolto ante scadenza,

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Pres. De Matteis – Rel. Fucito, del 3 agosto 2018

bensì fosse pervenuto alla sua naturale fine come nel caso di specie, rispetto al quale le rate scadute si profilavano come mero inadempimento;

- che in ogni caso l'applicabilità dell'art. 1526 era stata superata dall'entrata in vigore dall'art. 1, commi 136-140, l. 124/2017, dove era prevista una disciplina specifica per gli effetti del *leasing* finanziario in deroga a quella generale applicata attingendo al codice civile.

La domanda è fondata per le ragioni che seguono.

In primo luogo si deve osservare che è pienamente opponibile al fallimento la documentazione contrattuale per gli effetti dell'art. 2704 c.c., perché già allegata pacificamente al procedimento monitorio, proseguito nell'opposizione non conclusasi prima della dichiarazione di fallimento.

Ancora, è non contestato dal ricorrente la natura traslativa del contratto di *leasing*, bensì la sola applicabilità dell'art. 1526 c.c. là dove essa sarebbe preclusa dal fatto che il contratto di *leasing* mai si sarebbe risolto, essendo pervenuto a normale scadenza, assumendo implicitamente che l'operatività dell'art. 1526 sia condizionata dalla risoluzione per inadempimento del contratto e impedita dal suo naturale svolgimento fisiologico.

A sostegno della deduzione il ricorrente richiama la lettera di diffida all'adempimento inviata all'avente causa in *bonis*, all. 5, dalla quale si evince che alcuna risoluzione era esercitata in quella sede e mai in concreto fu fatta, circostanza invero che in questa sede il collegio ritiene comprovata dal tenore della missiva prodotta dal ricorrente.

Ebbene, effettivamente l'art. 1526 comma 3°, nel suo ambito di operatività perimetrato da Cass. 01.17.15 per il *leasing* con funzione traslativa unitamente a quella di finanziamento, e ancora vigente per i rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136-140, l. 124/2017, presuppone l'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento, al fine di rendere efficace la logica perequativa del sinallagma nella fase patologica del rapporto.

Ma nel caso di specie non vi è prova dell'avvenuta risoluzione del rapporto che allo stato appare venuto a naturale scadenza quinquennale, prima della dichiarazione di fallimento, per cui i canoni impagati sono il mero residuo di credito dovuto ad un'azione di adempimento, senza che mai sia siano posti profili restitutori da risoluzione.

Per queste ragioni va ammessa la ricorrente tra i creditori concorsuali per i canoni scaduti come da estratto conto, riconoscendo i soli interessi legali con funzione compensativa fino alla dichiarazione di fallimento e dalla scadenza del rapporto in difetto dell'indicazione della *causa petendi* costitutiva degli interessi moratori richiesti in misura diversa.

Le spese seguono la quasi totale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio di opposizione al decreto di stato passivo promosso dalla SOCIETÀ DI LEASING, come innanzi rappresentato e difeso:

1) Ammette LA SOCIETÀ DI LEASING al passivo del fallimento per euro 134.160,94 al chirografo, con interessi compensativi al tasso legale dalla scadenza del rapporto e fino alla dichiarazione di fallimento;

2) Condanna il fallimento resistente al pagamento dei compensi di causa in euro 1200,00 oltre accessori se dovuti e spese vive per euro 759,00;

3) dispone l'annotazione del presente provvedimento in calce al decreto di stato passivo.

Napoli, 19/07/2018

Il giudice relatore: dott. Mario Fucito

Il presidente: Dott. Slanislao De matteis

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS